

Comune di Castiglione Tinella

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCULI CIMITERIALI E DELLE CELLETTE OSSARIO.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali e di cellette ossario denominati unitariamente negli articoli successivi anche semplicemente "manufatti cimiteriali".

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 - Loculi e cellette ossario soggetti a concessione.

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i manufatti cimiteriali di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali e di cellette ossario in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai seguenti enti e comunità:

Casa di Riposo S. Andrea – Parrocchia di S. Andrea – Parrocchia N. S. del Buon Consiglio.

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi e delle cellette ossario da dare in concessione. Se il numero dei manufatti cimiteriali disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto e possono essere disposte dal Responsabile del servizio a favore dei richiedenti anche quando non si è verificato il decesso.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali e di cellette ossario sono sempre a tempo determinato ed hanno la durata *di anni 30 o di anni 50* che decorrono dall'emanazione del provvedimento concessorio, *a discrezione del concessionario*. E' consentito, altresì, richiedere una concessione temporanea di detti manufatti cimiteriali, per un periodo minimo di anni 10, qualora a seguito del decesso vi sia l'interesse ad acquisire il diritto di uso del loculo o della celletta ossario per un periodo di tempo inferiore a quello ordinario.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i manufatti cimiteriali tornano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune, *differenziata in base alla durata della concessione*. Nel caso di concessione temporanea di durata minima di anni 10 il Comune pratica la tariffa in vigore al momento della domanda di concessione *per le concessioni di durata trentennale*, decurtata del 50%.

2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 10 - Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Nei loculi cimiteriali può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. Tale estensione è ammessa anche per resti, ceneri e feti tumulabili in loculi cimiteriali o cellette ossario.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 11 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. Nelle cellette ossario sono ammessi resti, ceneri e feti secondo quanto previsto nel precedente periodo.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

Art. 12 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 13 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Art. 14 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 15 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al Comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 16 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, *presentare richiesta di rinuncia* alla concessione *sia relativamente ai manufatti cimiteriali utilizzati, resisi liberi, che a quelli inutilizzati.*

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. *In base alle esigenze del Comune legate al numero di manufatti cimiteriali ancora disponibili, alla consistenza della lista di attesa per nuove concessioni e alle disponibilità finanziarie, il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il manufatto o i manufatti cimiteriali oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione, provvede in ordine all'accettazione della rinuncia e, in caso di accettazione, dispone il pagamento della somma determinata in applicazione delle disposizioni regolamentari contenute nel successivo art. 17.*

3. I *manufatti cimiteriali* retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del Comune, sono riassegnati in concessione ai soggetti che hanno presentato domanda al Comune e sono collocati in posizione utile nella lista d'attesa che annualmente viene

predisposta ed aggiornata, sulla base del mero criterio cronologico, dal Responsabile del servizio.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include *i manufatti cimiteriali* rientrati nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti *manufatti cimiteriali*.

Art. 17 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione il Comune rimborsa ai soggetti che retrocedono un loculo cimiteriale o una celletta ossario *utilizzati una somma pari al 40% della tariffa della concessione in uso degli stessi manufatti cimiteriali, di durata trentennale*, in vigore al momento della rinuncia stessa *qualora essa sia stata presentata entro il quindicesimo anno e pari al 20% della tariffa medesima in caso di rinuncia nel periodo successivo; ai soggetti che retrocedono un loculo cimiteriale o una celletta ossario inutilizzati il Comune rimborsa invece una somma pari al 50% della tariffa suddetta.*

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 18 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 19 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti contenute nel "Regolamento di Polizia mortuaria".
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n.689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 23 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.